

NOTIZIARIO

n.

45

2024

**CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO COLLEGATO FISCALE”
Riepilogo delle novità di maggior rilievo**

**DICHIARAZIONI D'INTENTO 2025 - RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO
Riepilogo della disciplina IVA**

**NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI 2024 – PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE
Riepilogo del regime**

NOTIZIE FLASH

ASSENZA DI INVENTARIO: LEGITTIMO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO

Con l'Ordinanza n. 25744 del 26 settembre 2024, la Corte di cassazione ha evidenziato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'inventario non indichi e valorizzi le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, **si ostacola l'analisi contabile del Fisco**.

Da ciò deriva l'incompletezza e l'inattendibilità delle scritture contabili, che giustificano anche l'accertamento induttivo e il ricorso alle presunzioni super semplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

TASSO INTERESSE LEGALE PASSA AL 2% DAL 1° GENNAIO 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 il **tasso di interesse legale passa al 2%**.

A stabilirlo è il [Decreto del MEF del 10.12.2024](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16.12.2024.

La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare per il ravvedimento operoso.

Quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti da calcolare giornalmente, tenendo conto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.

RIFORMA FISCALE: DLGS DI REVISIONE IMPOSTE IRPEF E IRES PUBBLICATO IN GU

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 n. [294 il Decreto legislativo del 13.12.2024 n. 192](#) che, in attuazione della Riforma fiscale, introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES).

In particolare, sono presenti rilevanti novità in materia di:

- ◆ **reddito agrario:**
 - nuove definizioni e modalità di calcolo per quanto riguarda il reddito dominicale e agricolo,
- ◆ **reddito da lavoro dipendente:**
 - benefici fiscali e deduzioni,

- fondi sanitari integrativi,
 - retribuzione e fringe benefits,
 - ◆ **reddito da lavoro autonomo:**
 - principio di onnicomprensività,
 - deducibilità di spese connesse all'attività,
 - ◆ **redditi diversi:**
 - allineamento tra valori fiscali e contabili,
 - nuova disciplina per operazioni straordinarie.
-


CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO COLLEGATO FISCALE”

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 189/2024, di conversione del c.d. “Decreto collegato fiscale”, che ha introdotte diverse disposizioni di interesse in ambito fiscale.

In questa scheda riepiloghiamo le novità di maggior rilievo.

CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO COLLEGATO FISCALE”	
PREMESSA	<p>Nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12.12.2024, è stata pubblicata la Legge 189/2024 di conversione del c.d. “Decreto collegato fiscale”¹, con la quale sono state introdotte varie norme in materia fiscale, modificando in particolar modo le discipline:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ del concordato preventivo biennale (CPB); ◆ del c.d. “Bonus Natale”; ◆ dell’agevolazione ZES.
<p style="color: red; text-align: center;">ADESIONE TARDIVA AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE</p> <p style="text-align: center;">Art. 7-bis</p>	<p>In materia di CPB è stato previsto che a talune condizioni venga consentito di aderire “tardivamente” al concordato medesimo, presentando un’apposita dichiarazione integrativa.</p> <p>Questo vale per i contribuenti per i quali si applicano gli ISA – quindi non ai forfettari– e che:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: center;">pur avendone i requisiti non hanno aderito al concordato preventivo biennale</p> <p style="text-align: center;">hanno presentato validamente il modello dichiarativo (Redditi 2024, per il periodo d’imposta 2023) entro il termine del 31.10.2024</p> </div> <p>La norma non consente l’esercizio della facoltà di presentazione dell’integrativa in commento, nei casi in cui in quest’ultima siano indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ un minore imponibile, ◆ un minore debito d’imposta, ◆ un maggiore credito,

¹ D.L. 155/2024.

	<p>rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata originariamente (entro la predetta data del 31.10.2024).</p> <p>Viene, poi, stabilito che, per chi ha aderito tardivamente al CPB si applica il “regime speciale di ravvedimento”; a tal fine l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.</p>						
<p>MODIFICHE AL “BONUS NATALE”</p> <p>Art. 7-ter</p>	<p>In merito al cd. “Bonus Natale” si stabilisce che l'indennità a favore dei lavoratori dipendenti:</p> <table border="1" data-bbox="448 748 1442 1155"> <tr> <td data-bbox="448 748 512 853">a)</td> <td data-bbox="512 748 1442 853">non è più condizionata alla circostanza per cui il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 853 512 1003">b)</td> <td data-bbox="512 853 1442 1003">è esclusa nei casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1003 512 1155">c)</td> <td data-bbox="512 1003 1442 1155">richiede l'inserimento del codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore</td> </tr> </table> <p>Si ricorda che il beneficio è subordinato al possesso di requisiti, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ al reddito complessivo del lavoratore, ◆ alla situazione familiare, ◆ all'importo minimo dei redditi da lavoro dipendente. <p> L'importo dell'indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è in ogni caso pari a 100 euro, oppure alla proporzionale misura inferiore nei casi in cui il periodo complessivo di lavoro dipendente non copra l'intero anno.</p>	a)	non è più condizionata alla circostanza per cui il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge	b)	è esclusa nei casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità	c)	richiede l' inserimento del codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore
a)	non è più condizionata alla circostanza per cui il lavoratore abbia fiscalmente a carico il coniuge						
b)	è esclusa nei casi in cui il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) o il convivente di fatto del lavoratore sia beneficiario della medesima indennità						
c)	richiede l' inserimento del codice fiscale del convivente di fatto nell'ambito degli elementi che devono essere indicati (ove sussistenti) nella richiesta del lavoratore						
<p>RINVIO DEL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA DI ACCONTO DELLE IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>In fase di conversione è stato confermato il rinvio, per il solo periodo d'imposta 2024, del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi (con esclusione, dunque, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL) da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA che nel</p>						

Art. 7-quater

periodo d'imposta precedente (2023) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Si ricorda che, grazie alla proroga, il **versamento** del secondo acconto delle imposte potrà essere **effettuato entro il 16.01.2025**, eventualmente anche **dilazionandolo** fino a un massimo di **5 rate mensili**, in **scadenza il giorno 16** di ciascun mese **da gennaio a maggio**, a fronte del pagamento degli **interessi** (nella misura del **4%** annuo).

SCADENZE PAGAMENTI RATEALI SECONDO ACCONTO 2024	
N. rata	Termine versamento
1	16.01.2025
2	17.02.2025
3	17.03.2025
4	16.04.2025
5	16.05.2025

LIMITAZIONE OPERATIVITÀ CAUSE DI ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL CPB PER MODIFICA COMPAGINE SOCIALE

Art. 7-quinquies


È stata **modificata** la disciplina del **CPB** che **limita l'operatività**:

- ◆ della **causa di esclusione**² che vale qualora nel **primo anno** cui si riferisce la **proposta di concordato**:
 - ✓ la **società o l'ente** risulta **interessato** da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**,
 - ✓ la **società o l'associazione**³ è **interessata** da **modifiche della compagine sociale**,
- ◆ della **causa di cessazione**⁴ di **analogo tenore**,

² di cui all'art. 11, comma 1, lettera b-quater) del D.Lgs 13/2024.

³ di cui all'art. 5 del Tuir.

⁴ prevista dal successivo art. 21, comma 1, lettera b-ter).

	<p>ai solli casi in cui tali modifiche aumentino il numero dei soci o degli associati, fatto però salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.</p> <p> Pertanto, sia la causa di esclusione che quella di cessazione del CPB non operano nel caso di modifiche del numero dei soci/associati in diminuzione (o che lo lasciano invariato) – ad esclusione di quanto visto sul subentro degli eredi.</p>						
<p>MODIFICHE AL CREDITO D'IMPOSTA ZES</p> <p>Art. 8</p>	<p>È rimasta invariata la norma che aveva modificato il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, prevedendo:</p> <table border="1" data-bbox="443 860 1442 1290"> <tr> <td data-bbox="443 860 507 1003">a)</td> <td data-bbox="507 860 1442 1003">la possibilità di indicare ulteriori investimenti, realizzati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 15.11.2024, rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina⁵</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1003 507 1146">b)</td> <td data-bbox="507 1003 1442 1146">che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa vista in precedenza</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1146 507 1290">c)</td> <td data-bbox="507 1146 1442 1290">che le eventuali risorse residue, dopo il riconoscimento del credito di imposta, siano destinate agli investimenti resi noti nell'ambito della medesima comunicazione integrativa di cui sopra</td> </tr> </table>	a)	la possibilità di indicare ulteriori investimenti , realizzati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 15.11.2024 , rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina ⁵	b)	che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell' ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa vista in precedenza	c)	che le eventuali risorse residue , dopo il riconoscimento del credito di imposta, siano destinate agli investimenti resi noti nell'ambito della medesima comunicazione integrativa di cui sopra
a)	la possibilità di indicare ulteriori investimenti , realizzati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 15.11.2024 , rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi del decreto ministeriale di attuazione della disciplina ⁵						
b)	che gli investimenti da considerare ai fini del calcolo dell' ammontare massimo del credito d'imposta fruibile di ciascun beneficiario risultano essere quelli riportati nella comunicazione integrativa vista in precedenza						
c)	che le eventuali risorse residue , dopo il riconoscimento del credito di imposta, siano destinate agli investimenti resi noti nell'ambito della medesima comunicazione integrativa di cui sopra						

⁵ si ricorda come il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17.05.2024 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21.05.2024), disponeva che i soggetti a ciò interessati dovessero inviare all'Agenzia delle Entrate, dal 18.11.2024 al 02.12.2024, una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione – entro il richiamato termine del 15.11.2024 – degli investimenti indicati nella comunicazione (presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1 del medesimo Decreto).

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2025 - RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Gli **esportatori abituali**, soggetti che possono acquistare beni e servizi senza l'applicazione dell'IVA, **trasmettono** all'Agenzia delle Entrate le **dichiarazioni d'intento**, abitualmente nel mese di dicembre, con efficacia da gennaio 2025.

In questa scheda si riepiloga la **disciplina IVA**, ricordando gli **adempimenti** gravanti su **entrambi i soggetti** coinvolti nell'operazione (**esportatore abituale** e **fornitore/prestatore italiano**).

DICHIARAZIONI D'INTENTO 2025 - RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI DI UTILIZZO	
PREMESSA	<p>Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare beni senza l'applicazione dell'IVA devono trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Non è più necessario inviare una copia della dichiarazione con ricevuta di trasmissione al fornitore/prestatore (o in Dogana): è sufficiente avvisare la controparte dell'emissione di una dichiarazione d'intento.</p> <p>Il fornitore/prestatore dell'esportatore abituale può verificare in autonomia, all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, le dichiarazioni d'intento emesse nei propri confronti.</p> <p>Resta l'onere, in campo ad entrambi i soggetti, di verificare che la dichiarazione sia stata emessa prima dell'effettuazione dell'operazione.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 20px;"> ESPORTATORE ABITUALE </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; width: 200px;"> Comunica l'intento di voler acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA </div> </div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 10px; text-align: center; width: 200px; margin-top: 10px;"> Trasmette la dichiarazione d'intento ante effettuazione operazione </div>

**REGOLE
GENERALI**

Lo status di **esportatore abituale**⁶ si acquisisce quando le operazioni che **creano plafond, registrate nell'anno precedente (plafond fisso)** sono **superiori al dieci per cento del volume d'affari**, al netto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale.

I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle operazioni che creano plafond fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi il dieci per cento del volume di affari dello stesso periodo (**plafond mobile**).

Esportatore abituale

Almeno il 10% del volume d'affari è composto da cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)

Creano plafond le operazioni riportate nella seguente **tabella**:

a)	Esportazioni dirette (comprese operazioni triangolari) ed indirette ⁷
b)	Operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione , effettuate nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa e servizi internazionali o connessi con gli scambi internazionali, effettuati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa ⁸
c)	Cessioni intracomunitarie di beni e triangolari comunitarie e nazionali ⁹
d)	Cessioni a residenti nella Repubblica di S. Marino e nella Città del Vaticano e Cessioni non soggette ad imposta in base a trattati od accordi internazionali (basi Nato, ambasciate eccetera) ¹⁰

⁶ ai sensi dell'art. 1 del D.L. 746/1983.

⁷ art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972.

⁸ art. 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972.

⁹ artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993.

¹⁰ artt. 71 e 72 del D.P.R. 633/1972.

	<p>La dichiarazione di intento deve essere presentata prima dell'effettuazione dell'operazione.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Plafond disponibile per effettuare acquisti non imponibili</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #f2f2f2;"> <p>Cessioni non imponibili (esportazioni, cessioni intracomunitarie)</p> </div> </div> <p>Per quanto concerne il momento di utilizzazione del plafond non si deve tenere conto delle registrazioni delle fatture di acquisto o delle bollette doganali di importazione, bensì del momento di effettuazione degli acquisti stessi.</p>
<p>ADEMPIMENTI PER L'ESPORTATORE ABITUALE</p>	<p>Gli adempimenti gravanti sull'esportatore abituale sono così riepilogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esprimere l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta; tale volontà viene manifestata utilizzando un'apposita dichiarazione trasmessa per via telematica all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione; ◆ gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale; <p>Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento, al fine di dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.</p> <p>L'esportatore fornisce i dati del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, senza inviare una copia della dichiarazione stessa al proprio fornitore/prestatore.</p>
	<p>Il fornitore deve verificare la dichiarazione d'intento ricevuta, tramite la procedura di controllo resa disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate; tale</p>

**ADEMPIMENTI DEL
FORNITORE/PREST
ATORE ITALIANO**

procedura consente per l'appunto di **controllare l'avvenuta presentazione telematica della dichiarazione.**

Verifica ricevuta dichiarazione di intento

Questa funzione consente di effettuare il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento.

Inserire i dati richiesti, contenuti nella ricevuta telematica. Se tutti i dati inseriti corrispondono a quelli della ricevuta rilasciata dall'Agenzia a seguito della presentazione della dichiarazione d'intento, il messaggio di risposta sarà "dichiarazione d'intento correttamente presentata".

Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567)
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno "-" oppure "/" (es. 000001)

Inserire i dati per la verifica

Protocollo dichiarazione d'intento (prima parte, 17 cifre):

Progressivo dichiarazione d'intento (seconda parte, 6 cifre):

Anno dichiarazione:

Codice fiscale dichiarante:

Scegli destinatario

Dogane

Codice Fiscale

Si ricorda che il prestatore/fornitore dell'esportatore abituale può **monitorare dal proprio cassetto fiscale l'esistenza o meno di dichiarazioni d'intento** trasmesse nei suoi confronti e **vederne anche il contenuto.**

Il fornitore/prestatore **deve monitorare l'ammontare del plafond segnalato dall'esportatore in autonomia**, onde evitare di incorrere nelle **sanzioni previste per l'emissione di fattura non imponibile IVA**, in assenza dei requisiti.

Per **emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili**¹¹ nei confronti di un esportatore abituale, da **trasmettere** al sistema **SDI**, si deve **utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria.**

La **fattura elettronica** deve **riportare:**

¹¹ ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del D.P.R. 633/1972.

	<p>1) nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento"</p> <p>2) gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale</p> <p>Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, è composto di due parti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima, formata da 17 cifre (ad esempio 08060120341234567); ◆ la seconda di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/". <p>In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"; ◆ nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001); ◆ nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.
<p>CONTROLLI</p>	<p>I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili e che trasmettono all'Agenzia delle Entrate, dichiarazioni d'intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali¹².</p> <p>In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione tramite PEC, che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni.</p>

¹² ai sensi dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 746/1983, convertito con modificazioni dalla Legge 17/1984.

In **concomitanza** con la procedura d'invalidazione, l'Agenzia delle entrate **invia anche al soggetto cedente o fornitore**, quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione via PEC che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata**.

In caso di **esito irregolare delle attività di analisi e di controllo**, al contribuente è **inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento, pena lo scarto delle stesse**.

NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI 2024: PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE

Il c.d. **regime** degli **impatriati** è un'**agevolazione fiscale** che offre ai **lavoratori residenti all'estero** la possibilità di godere di un particolare **regime di vantaggio** fiscale nel caso di **rientro in Italia** e, allo stesso tempo, permette al Paese di **attrarre soggetti qualificati**.

Il **2024** rappresenta il **periodo di prima applicazione** del **rinnovato regime** in questione, qui riepilogato.

NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI 2024: PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE					
PREMESSA	<p>Il D.Lgs 209/2023, ha apportato modifiche al c.d. regime degli impatriati, così come applicabile dal 2024. Si tratta di un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che per un determinato periodo di tempo hanno lavoro e residenza all'estero.</p> <p>L'agevolazione consiste in una detassazione dell'IRPEF in capo al soggetto beneficiario, che si estende per più anni dal rientro in Italia.</p>				
REQUISITI	<p>Vediamo quali sono i requisiti per accedere all'agevolazione in questione:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">1)</td> <td> <p>Impegno a risiedere in Italia per almeno 5 anni</p> <p>Residenza all'estero pregressa per almeno 3 anni, periodo che aumenta se il lavoratore/la lavoratrice proseguono l'attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro con cui lavorare prima del trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; ◆ 7 anni se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2)</td> <td> <p>Da notare che, ai fini della verifica della sussistenza della presente condizione, in relazione ai periodi di imposta precedenti al 2023, i cittadini italiani si</p> </td> </tr> </table>	1)	<p>Impegno a risiedere in Italia per almeno 5 anni</p> <p>Residenza all'estero pregressa per almeno 3 anni, periodo che aumenta se il lavoratore/la lavoratrice proseguono l'attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro con cui lavorare prima del trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; ◆ 7 anni se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. 	2)	<p>Da notare che, ai fini della verifica della sussistenza della presente condizione, in relazione ai periodi di imposta precedenti al 2023, i cittadini italiani si</p>
1)	<p>Impegno a risiedere in Italia per almeno 5 anni</p> <p>Residenza all'estero pregressa per almeno 3 anni, periodo che aumenta se il lavoratore/la lavoratrice proseguono l'attività lavorativa con lo stesso datore di lavoro con cui lavorare prima del trasferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 6 anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; ◆ 7 anni se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo. 				
2)	<p>Da notare che, ai fini della verifica della sussistenza della presente condizione, in relazione ai periodi di imposta precedenti al 2023, i cittadini italiani si</p>				

	<p>considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi</p> <p>3) Mantenere la residenza nello Stato italiano per almeno 4 anni</p> <p>4) L'agevolazione è destinata ai lavoratori in possesso dei requisiti di elevate qualificazione o specializzazione¹³. Tale requisito riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ titolo di istruzione superiore, conseguito in un percorso di almeno tre anni e riconosciuto nei livelli 1, 2, o 3 della classificazione ISTAT. <p>Il titolo di studio non deve necessariamente essere conseguito all'estero: può difatti essere ottenuto anche prima dell'espatrio in Italia, e non è richiesto un collegamento diretto tra la qualificazione accademica e l'attività lavorativa svolta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ requisiti professionali, per professioni regolamentate come farmacista, architetto, medico eccetera
<p>BENEFICI FISCALI</p>	<p>Il beneficio fiscale comporta una detassazione del reddito IRPEF pari al 50% del reddito imponibile per gli anni di applicazione del regime, che aumenta al 60% nel caso in cui il lavoratore si trasferisce con un figlio minore oppure ne adotta uno durante il periodo di agevolazione. La maggiore detassazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ inizia dal periodo di imposta della nascita o dell'adozione, ◆ si estende per il resto del quinquennio agevolato. <p>I redditi agevolabili sono delle seguenti tipologie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ lavoro dipendente e assimilati, inclusi i compensi degli amministratori; ◆ lavoro autonomo, derivante dall'esercizio di arti e professioni (esclusi dunque i redditi d'impresa). <p>L'agevolazione si applica su una soglia di reddito pari a 600.000 euro annui, superata la quale verranno applicate le normali regole di tassazione (IRPEF) in Italia.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Esempio</p> </div>

¹³ come definiti dal D. Lgs 108/2012 e dal D. Lgs 206/2007.

	<p>Un lavoratore autonomo ha maturato un reddito annuo di 800.000 euro, ragion per cui vi sarà la tassazione agevolata al 50%, solamente sui primi 600.000 euro – con un imponibile dunque pari a 300.000 euro – mentre gli ulteriori 200.000 euro di reddito seguiranno la tassazione piena IRPEF</p>
<p>ASSUNZIONI INFRAGRUPPO</p>	<p>La nuova disposizione consente la continuità dell'attività lavorativa in Italia rispetto a quella svolta all'estero. Questo include lo smart working con un datore di lavoro non residente o con un datore appartenente allo stesso gruppo multinazionale.</p> <p>Esistono, tuttavia, vincoli di permanenza estera da rispettare, in quanto si è visto che, per poter accedere al beneficio in Italia, la residenza all'estero deve essersi protratta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sei periodi di imposta per lavoratori non precedentemente impiegati in Italia dallo stesso soggetto o gruppo. ◆ sette periodi di imposta esteri per lavoratori già impiegati dallo stesso soggetto o gruppo prima del trasferimento all'estero.

Giuseppe Iannibelli